



# COMUNE DI BUSSOLENGO

Provincia di Verona

## ORDINANZA SINDACALE

**N° 44 DEL 10/12/2025**

Proposta N° 60 del 09/12/2025

<b>OGGETTO:</b>	<b>AZIONI DI BASE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - BLOCCO PARZIALE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - ALTRE MISURE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA - GIORNATA ECOLOGICA DEL 13.12.2025</b>
-----------------	---

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 ("Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa") conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10), pari a 50 µg/m3, da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale, in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri, con valori che talvolta superano il valore limite dei 50 µg/m3;

#### CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 2013 del 23 ottobre 2012 è stato approvato il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155", con la individuazione del c.d. agglomerato Verona, che comprende, oltre al capoluogo di provincia, fra gli altri, anche il Comune di Villafranca di Verona;
- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020, in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di Bussolengo risulta inserito nella zona agglomerato;
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana, che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con la finalità di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera" (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO2;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, che interessa le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 (causa C-644/2018), lo Stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso; dalla documentazione risulta che l'agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12 marzo 2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato un Pacchetto 2021-2023 contenente misure straordinarie;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 1089 del 09 agosto 2021, pubblicata sul BUR n. 113 del 20 agosto 2021, la Regione Veneto ha emanato indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure contenute nella D.G.R. n. 238/2021;

**PREMESSO CHE:**

- con D.G.R.V. n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12 marzo 2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato un Pacchetto relativo agli anni 2021 - 2023 contenenti le misure straordinarie e tra queste l'istituzione di giornate ecologiche mensili nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno;
- con D.G.R.V. n. 377 del 15 aprile 2025, pubblicata sul BUR n. 56 del 29 aprile 2025, la Regione Veneto, ha approvato l'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS). Art. 19, comma 6, L. R. n. 33/1985. Deliberazione/CR n. 20 del 10/02/2025, confermando l'istituzione di giornate ecologiche mensili nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno;
- con sedute del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) del 8 settembre 2025, presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona, sono state illustrate le misure regionali da intraprendere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, comprese le domeniche ecologiche previste dalla DGRV n. 238/2021 e dalla DGRV. n. 377 del 15 aprile 2025 come azioni da attuare per la tutela della qualità dell'aria nell'inverno 2025/2026;
- con ordinanza sindacale n. 33/2025 di limitazione traffico veicolare e con ordinanza sindacale n. 34/2025 di limitazione dell'esercizio di impianti termici si sono messe in atto delle misure rivolte al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto dell'inquinamento locale da PM10;

**RICHIAMATO** l'argomento di Giunta Comunale n. 244 del 14/10/2025 ad oggetto “Domeniche ecologiche 2025/2026”;

**DATO ATTO**, altresì, che l'iniziativa delle domeniche ecologiche ha la finalità di promuovere azioni/misure di sensibilizzazione della cittadinanza con ogni attività (culturali, ludico ricreative ed altre) idonee a coinvolgere la popolazione nel raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria;

**RITENUTO**, pertanto, di integrare le misure già adottate con:

- ordinanza sindacale n. 33/2025 di limitazione traffico veicolare;
- ordinanza sindacale n. 34/2025 di limitazione impianti termici;  
con ulteriori misure rivolte al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto dell'inquinamento locale da PM10;

DATO ATTO che il Comune di Bussolengo, per quanto indicato nel TTZ del 8 settembre 2025 e discusso con l'argomento di Giunta Comunale n. 244 del 14/10/2025 ha già organizzato le seguenti domeniche ecologiche per l'inverno 2025/2026:

1. domenica 19 ottobre 2025 organizzata con Ordinanza Sindacale n. 37/2025

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 156 del 02/12/2025 con argomento l'organizzazione della giornata ecologica del 13.12.2025;

RITENUTO di approvare, per sabato 13 dicembre 2025, una giornata ecologica associata alla manifestazione "Corsa dei Babbi Natale" al fine di sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza sulle tematiche della riduzione dell'inquinamento dell'aria e sulle attività sportive, con le seguenti limitazioni del traffico:

dalle ore 14.30 alle ore 17.30 chiusura al traffico dei veicoli a motore nelle seguenti vie:

- *Corso Mazzini (da intersezione con via S. Valentino / via Citella fino a piazza 26 Aprile);*
- *Piazza 26 Aprile;*
- *Piazza della Libertà;*
- *Piazza Nuova;*
- *Via Borghetto;*
- *Via Borgolecco;*
- *Via Piorta;*
- *Piazzetta Cav. Emilio Danese;*
- *Vicolo Cieco Secondo;*
- *Via Ippolito Pindemonte;*
- *Via della Filanda;*
- *Piazzetta Don Luigi Zocca;*
- *Via S. Valentino (da intersezione con piazzetta Don Luigi Zocca a Corso Mazzini);*

RICORDATO che l'Amministrazione si riserva di introdurre, con successivi provvedimenti, ulteriori limitazioni del traffico, in ragione anche della necessità di associare ulteriori iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTA la legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco può, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei centri abitati;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare il comma 3 e seguenti;

## **ORDINA**

per sabato 13 dicembre 2025, in occasione della manifestazione "Corsa dei Babbi Natale", la seguente limitazione del traffico:

**dalle ore 14.30 alle ore 17.30 chiusura al traffico dei veicoli a motore nelle seguenti vie**

- *Corso Mazzini (da intersezione con via S. Valentino / via Citella fino a piazza 26 Aprile);*
- *Piazza 26 Aprile;*

- *Piazza della Libertà;*
- *Piazza Nuova;*
- *Via Borghetto;*
- *Via Borgolecco;*
- *Via Piorta;*
- *Piazzetta Cav. Emilio Danese;*
- *Vicolo Cieco Secondo;*
- *Via Ippolito Pindemonte;*
- *Via della Filanda;*
- *Piazzetta Don Luigi Zocca;*
- *Via S. Valentino (da intersezione con piazzetta Don Luigi Zocca a Corso Mazzini);*

al fine di sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza sulle tematiche di inquinamento dell'aria e sulle attività sportive.

#### **Esclusioni dal divieto di circolazione:**

- mezzi di soccorso e forze dell'ordine;
- mezzi per lo svolgimento di servizi pubblici.

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", **che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 678,00 Euro** e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni** ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

### **INFORMA CHE**

Il presente provvedimento viene reso noto tramite pubblicazione all'Albo pretorio on-line, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e tramite la rete internet.

L'Amministrazione comunale si riserva di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione, secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di azione per la qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento è il responsabile dell'Ufficio Ecologia Geom. Paolo Pazzocco.

L'apposita segnaletica sarà predisposta e posta in opera a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, previo eventuali accordi con il Comando di Polizia Locale, compreso il posizionamento in tutti gli accessi previsti dalla presente ordinanza di una transenna dotata del relativo segnale "Divieto di transito". Al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose le transenne dovranno essere rimosse subito dopo il termine dell'orario di chiusura.

### **DISPONE INFINE**

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio comunale e l'immediata diffusione della presente mediante il sito internet del Comune;  
che la presente ordinanza venga trasmessa:

- All'Ufficio Promozione del Territorio - sede;

- All'Ufficio Ecologia - sede;
- All'ufficio Lavori Pubblici / manutenzioni – sede;
- Alla Prefettura di Verona - via Santa Maria Antica n.1, 37121 Verona - pec protocollo.prefvr@pec.interno.it
- Al Comando del locale Corpo di Polizia Municipale;
- Al Comando Carabinieri di Bussolengo - pec. tvr26201@pec.carabinieri.it
- Al SUEM - pec suem.aovr@pecveneto.it
- Alla Provincia di Verona - Settore Ambiente - Via delle Franceschine n.10, 37100 Verona: pec: ambiente.provincia.vr@pecveneto.it
- Al Servizio Igiene e Sanità Pubblica Ulss 9 di Verona - Via Salvo D'Acquisto n. 7, 37122 Verona: pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it
- All'Arpav di Verona - Via Dominutti, n. 8 - 37100 Verona: pec: dapvr@pec.arpav.it

**IL SINDACO**

Brizzi Roberto / InfoCamere S.C.p.A.